ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA NOTTE DELLE STREGHE”
Viale delle Vittoria, CASTEL DEL MONTE – L’Aquila

REGOLAMENTO
DEL MERCATO DENOMINATO
“MERCATINO DELLE STREGHE”

Associato alla manifestazione “La Notte delle Streghe” nei giorni 16, 17 e 18 Agosto 2025

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE, TARIFFE
ART. 3	MERCEOLOGIA AMMESSA
ART. 4	GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
ART. 5	CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
ART. 6	CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO
ART. 7	SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
ART. 8	MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
ART. 9	NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercatino su aree pubbliche denominato "Il mercatino delle Streghe". Il presente Regolamento 2025 abroga tutte le precedenti disposizioni/consuetudini in materia.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito della fiera è disciplinato dalle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. La fiera è a "merceologia esclusiva", in quanto è consentito trattare solamente la merceologia prevista nel successivo art. 3 ed i posteggi sono di numero limitato.

ART. 2
LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE, TARIFFE

1. Lo svolgimento e l'ubicazione della fiera, la superficie complessiva dell'area, il numero totale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono così stabiliti:
- *Svolgimento della fiera:* annuale in tre sole date stabilite (16, 17 e 18 Agosto)
- *Superficie complessiva dell'area adibita alla fiera*: mq. 5000
- *Superficie complessiva dei posteggi*: mq. 650
- *Totale posteggi*: circa 60 (il numero varia a seconda delle dimensioni degli stand richiesti e ad esigenze organizzative)

2. Le tariffe sono così previste dall'Associazione:

POSTEGGIO MT. 3X3 (9 mq)	100 euro per 3 giorni
POSTEGGIO MT. 3X4,5 (13,5 mq)	130 euro per 3 giorni

ART. 3
MERCEOLOGIA AMMESSA

Data la particolarità del Mercatino, che si tiene in concomitanza con la manifestazione culturale "La Notte delle Streghe", sono ammessi, nei limiti delle aree assegnate e del numero massimo di stand ammessi per ogni categoria merceologica, gli operatori, titolari di regolare autorizzazione, che pongono in vendita i prodotti seguenti:

SETTORE ALIMENTARE (max 10 posti)

- Dolciumi in genere
- Olii e spezie
- Prodotti da agricoltura

N.B. L'associazione, ai fini di tutelare i produttori castellani e del territorio, si riserva altresì di valutare caso per caso e di limitare eventualmente la vendita di altri prodotti nel caso li considerasse concorrenziali per gli operatori locali.
È altresì assolutamente vietato vendere alimenti da consumare al momento in quanto gli stand di ristorazione sono riservati alle associazioni locali e operatori contattati dall'organizzazione (ad esempio è possibile vendere pannocchie di granoturco crude, mentre è vietato vendere le stesse cotte)

SETTORE NON ALIMENTARE (max 43 posti)

- Servizi e articoli inerenti la manifestazione "La Notte delle Streghe" con priorità per quelli realizzati artigianalmente.
- Artigianato, anche tipico regionale e locale
- Artigianato artistico regionale e nazionale (escluso abbigliamento)
- Vintage di abbigliamento ed accessori di abbigliamento
- Oggettistica di antiquariato
- Candele artistiche ed essenze
- Prodotti naturali o di erboristeria, con priorità per quella di origine biologica
- Cosmesi naturale

Ai fini di garantire varietà nell'offerta, l'associazione si riserva di limitare il numero di stand per ogni categoria merceologica.

ART. 4
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato denominato "Il mercatino delle Streghe" si svolge i giorni 16, 17 e 18 Agosto 2025
2. L'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere e occupare il posteggio nell'area di mercato è dalle ore 07.00 del giorno 16 Agosto

3. E' fatto assoluto divieto di lasciare il posteggio con un mezzo di locomozione motorizzato nella notte del 18 Agosto prima delle ore 00:00
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse o impedimenti di varia natura l'Associazione "La Notte delle Streghe" si riserva di modificare quanto suddetto dandone tempestiva notizia agli interessati.

ART. 5
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO, DATE E SCADENZE

1.Pubblicazione del bando:
L'Associazione "La Notte delle Streghe" pubblica sul proprio sito, nella sezione dedicata ai regolamenti il presente bando che regolamenta il Mercatino cui si riferisce e detta le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione dei posteggi.

2. Presentazione della domanda:
entro e non oltre il 30 giugno 2025 gli interessati devono presentare domanda relativa alla concessione di uno dei posteggi scaricando il modulo "A" nella sezione "regolamenti" del sito internet dell'Associazione *www.lanottedellestreghe.org*. **Una volta firmato e compilato correttamente in ogni sua parte, è necessario inviarne una foto o una scansione all'indirizzo email lanottedellestreghe.cdm@gmail.com oppure consegnarlo a mano a Castel del Monte previa comunicazione telefonica di preavviso ai numeri 3334107973 e 3311663456.**
N.B. Consegne effettuate a mezzi diversi da quelli indicati comporteranno l'esclusione automatica.

Per questioni riguardanti la compilazione del modulo è possibile richiedere delucidazioni al numero telefonico 3334107973 oppure 3311663456.

3. Modalità di assegnazione:
Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, l'Associazione provvederà alla concessione dei posteggi tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
-possesso di partita IVA
-coerenza dei prodotti commercializzati con le caratteristiche comprese tra quelli indicati all'art. 3
-operatore che ha la sua attività a Castel del Monte.
-maggiore anzianità di azienda, derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima ai dante causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con autocertificazione dell'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
- Partecipazione alle edizioni precedenti

4. Pubblicazione della graduatoria:
Effettuata la cernita delle candidature, l'Associazione pubblica sul proprio sito, nella sezione "regolamenti", entro il 07 luglio 2025, l'elenco degli espositori ammessi a partecipare.
Gli espositori ammessi nella graduatoria saranno automaticamente inclusi, garantendone l'anonimato, in una apposita **lista broadcast Whatsapp**, che verrà utilizzata dall'Associazione per comunicazioni. La non disponibilità ad essere inseriti nella chat comporta l'esclusione automatica dalla partecipazione al mercatino.

5. Termini di pagamento degli oneri:
Per gli espositori ammessi è fissato entro e non oltre il 20 luglio 2025 il termine ultimo per il pagamento degli oneri previsti a seconda della grandezza del posteggio richiesto (cfr. art. 2)
Si fa presente che è tassativo inviare con sollecitudine sulla lista broadcast Whatsapp (di cui al punto4) una foto dell'attestazione di avvenuto pagamento. L'attestazione può essere consegnata anche a mano a Castel del Monte previa comunicazione telefonica di preavviso ai numeri 3334107973 e 3311663456.

Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente dell'associazione.
Intestatario: Associazione Culturale "La Notte delle Streghe" Onlus
Codice IBAN: IT19 E083 2703 6030 0000 0003 735
Causale: Partecipazione al Mercatino delle Streghe del 16, 17 e 18 Agosto 2025 a Castel del Monte

N.B. Gli espositori che non provvederanno ad effettuare il pagamento entro i termini previsti vedranno decadere la propria ammissione al mercatino.

***6.* L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.**
***7.* La concessione di posteggio ha durata pari alla durata della manifestazione (16, 17 e 18 Agosto 2025).**
***8.* La quota versata non verrà rimborsata in nessun caso.**

ART. 6
CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio può cessare prima della decorrenza del termine per:
- Rinuncia del titolare;
- Mancato utilizzo del posteggio per il primo giorno del mercato senza averne dato preavviso all'associazione;
- Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tale caso all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Associazione, un nuovo posteggio, all'interno dell'area del mercato.
- Revoca del posteggio con effetto immediato nel caso in cui l'operatore economico ponga in vendita prodotti non compresi tra quelli indicati al precedente art. 3.

ART. 7
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato del posteggio assegnato. Non è possibile in nessun caso eccedere dagli spazi assegnati, anche sul retro del banco.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori NON possono sostare nell'area di mercato.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
6. I banchi di vendita devono essere coperti con gazebo, possibilmente bianco o dai toni neutri, procurati dai singoli espositori. L'associazione in nessun caso metterà a disposizione i propri.
7. L'associazione non fornirà in nessun caso attrezzature finalizzate all'esposizione delle merci.
8. Ogni espositore è tenuto a procurarsi in maniera autonoma un cavo con spina di tipo trifase da usare come prolunga per collegarsi ai contatori dislocati ogni 10 metri circa lungo l'area di esposizione.

ART. 8
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori appositi o in alternativa lasciarli nel suo posteggio.
2. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
3. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
4. Se, oltre al fronte espositivo, si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco di vendita e la merce non occupino lo spazio lasciato libero dall'organizzazione tra un posteggio e l'altro.
5. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
6. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
7. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
8. Nel prezzo del posteggio è compresa l'erogazione dell'energia elettrica per l'illuminazione notturna dello stand. Ogni postazione ha a disposizione un massimo di 120W. Gli espositori per fruirne devono collegarsi, con un proprio cavo con spina trifase, ai contatori disposti lungo l'area espositiva ogni 10 metri circa. E' vietato l'utilizzo di tipologie d'illuminazione diversa dalle lampade a basso consumo energetico o LED. La necessità di maggiore energia a disposizione va richiesta preventivamente nell'area indicata sul modulo di adesione.

ART. 9
NORME IGIENICO-SANITARIE

1. La vendita di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari non confezionati ad una altezza inferiore a cm 50 dal suolo.
3. L'Associazione "La Notte delle Streghe" non risponderà in nessun caso della non osservanza delle stesse.